

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 30 APRILE 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di mercoledì trenta del mese di aprile, alle ore 17,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è riunita la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
4	BUGARINI GIULIO	<i>Assessore</i>	11	SMERIGLIO MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>			

Interviene in modalità telematica il Vice Sindaco che assume la presidenza dell'Assemblea.

Sono presenti gli Assessori Bugarini e Segnalini.

Intervengono, altresì, in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Funari, Lucarelli, Onorato, Patanè e Pratelli.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(*O M I S S I S*)

Deliberazione n. 166**Regolamento di disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso agli
impieghi presso Roma Capitale del personale non dirigente.**

Premesso che,

Roma Capitale, in attuazione dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che opera espresso rinvio ai Regolamenti ordinamentali delle Pubbliche Amministrazioni per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ha approvato:

- il Regolamento per l'accesso al profilo di Istruttore di Polizia Municipale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005;
- il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009, poi modificato con Deliberazione della Giunta Capitolina n.129 del 5 aprile 2013;

per accelerare le assunzioni nella pubblica amministrazione, gravata da diffuse e rilevanti carenze organiche, nonché, allo scopo di assicurare il ricambio generazionale, la Legge n. 56 del 19 giugno 2019, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* ha previsto all'art. 3 che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, potessero procedere per il triennio 2019-2021, termine prorogato fino al 31 dicembre 2024 dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, all'avvio di procedure concorsuali con modalità semplificate, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 *"in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3 bis del Decreto Legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame (lett. b)";*

al fine di attuare i principi di semplificazione e snellimento sopra delineati, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019;

successivamente con il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 *"Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022, le disposizioni in materia di concorsi pubblici, sono state ulteriormente integrate e modificate.

Nello specifico è stato novellato l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, che nella nuova formulazione ha previsto l'istituzione del Portale unico del reclutamento e ha modificato la procedura per l'assunzione del personale non dirigenziale. Segnatamente l'art. 35-ter (Portale unico del reclutamento), ha previsto che:

- l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti (...) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione;
- a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale e il comma 4 dello stesso articolo estende l'utilizzo del Portale a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale;

l'art. 35-*quater* (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale), ai sensi del quale i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni (...) ha previsto:

- l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nelle prove di esame, eventualmente precedute da forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale volti all'accertamento delle conoscenze o del possesso delle competenze indicate nel bando;
- che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti a concorso;

al fine di attuare i principi di semplificazione e snellimento sopra delineati, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 129 del 14 aprile 2023 è stato approvato il "Regolamento integrativo della disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente e non dirigente";

premessò, altresì, che:

in data 14 luglio 2023 è entrato in vigore il DPR 16 giugno 2023, n. 82 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'accesso all'impiego";

il DPR n. 82/2023 ha profondamente innovato la disciplina previgente, intervenendo in modo incisivo e con un maggior grado di coerenza rispetto al previgente DPR 487/1994 per le autonomie locali stabilendo all'articolo 18-*bis* che Regioni ed Enti locali "si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

rilevato che:

l'articolo 3, comma 5-*bis*, del D.L. n. 44/2023 convertito con legge n. 74/2023 ha previsto che "In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di regioni, province, comuni, città metropolitane, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale";

dato atto che

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005, recante il Regolamento per l'accesso al profilo professionale di istruttore di polizia municipale, prevedeva un limite di età per l'ammissione alla procedura selettiva, elevabile in presenza di alcune condizioni riferite alla situazione individuale del candidato.

Nella materia sono intervenute successivamente:

- la Corte di Giustizia Europea che, con sentenza c-416/13 del 13 novembre 2014, ha ritenuto tali limiti contrari al diritto dell'Unione, in quanto realizzano manifestamente una ingiustificata disparità di trattamento direttamente basata sull'età anagrafica;
- la Corte d'Appello di Milano che, richiamando la citata pronuncia della Corte Di Giustizia Europea, nella sentenza n. 695/2019 ha giudicato "sproporzionato" il limite di età differenziato per condizione individuale, sottolineando che "tale conclusione vale, a maggior ragione, per il doppio limite di età che, nel permettere l'assunzione dei candidati trentacinquenni solo se coniugati, con figli oppure con precedente esperienza di servizio militare volontario o di leva, prescinde del tutto dalla necessità che

il neo assunto abbia una particolare condizione fisica e possa pertanto essere impiegato per un congruo numero di anni di lavoro”;

recependo i suddetti orientamenti, con l'approvazione del nuovo “Regolamento integrativo della disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente e non dirigente”, giusta D.G.C. n. 129/2023, è stata superata la previsione di un limite di età per l'accesso alle procedure selettive concorsuali nel profilo in argomento, previsto dalla succitata D.G.C. 527/2005, sostituita dall'introduzione di una prova di efficienza fisica dei candidati finalizzata all'accertamento della condizione fisica necessaria allo svolgimento delle funzioni ordinamentali degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;

ritenuto infine

di dover recepire le sopra richiamate innovazioni normative nella regolamentazione di ente in materia di accesso agli impieghi del personale non dirigente adottando una disciplina unitaria che sostituisca i vigenti Regolamenti capitolini;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii.

Vista la Legge n. 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013;

Vista la Legge n. 56 del 19 giugno 2019;

Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113

Visto il decreto legislativo n. 36 del 30 aprile 2022, decreto PNRR 2, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con la legge 112/2023;

Vista la nota prot. 63059 del 23 ottobre 2023 dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il D.P.R. del 14 luglio 2023 n. 82;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 424/2009;

Viste le modifiche al “Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente” di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 129/2013;

Visto il Regolamento per l'accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale (cat. C, pos. ec. C1, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 223/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina 129/2023;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-416/2013;

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 695/2019;

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto Funzioni Locali;

Preso atto che, in data 04/04/2025, la Direttrice della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

La Direttrice

F. to: L. Roncaccia

Che, in data 07/04/2025, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha attestato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F. to: A. Ottavianelli

Che in data 22/04/2025 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto"

Il Ragioniere Generale

F. to: M. Iacobucci

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi di cui in narrativa

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento di disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale non dirigente" di cui all'allegato A) della presente Deliberazione di cui costituisce

parte integrante e sostanziale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni di legge e di regolamento citate in motivazione;

2. di dare atto che con la presente deliberazione viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia di selezione del personale non dirigente presso Roma Capitale incompatibile con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Infine, la Giunta Capitolina, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a norma di legge.



AII. A

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI PRESSO ROMA CAPITALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Capo I - Principi generali

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Principi e criteri generali
Art. 3	Tipologie di selezione
Art. 4	Preselezione
Art. 5	Requisiti generali per l'accesso
Art. 6	Accesso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Art. 7	Procedure selettive pubbliche per assunzioni a tempo determinato

Capo II - La fase di accesso alla selezione

Art. 8	Bando di concorso
Art. 9	Domanda di partecipazione
Art. 10	Comunicazioni alle candidate e ai candidati

Capo III - La Commissione Esaminatrice

Art. 11	Composizione
Art. 12	I lavori
Art. 13	Compensi

Capo IV - Lo svolgimento della selezione

Art. 14	Criteri generali
Art. 15	Prove scritte
Art. 16	Prove pratiche e/o attitudinali
Art. 17	Prove orali
Art. 18	Valutazione dei titoli

Capo V - La conclusione della selezione

Art. 19	Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
Art. 20	Assunzione in servizio

Capo VI - Disposizioni finali

- Art. 21 **Trasparenza e protezione dei dati personali**
- Art. 22 **Norme finali e di rinvio**

Capo I

Principi generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici preordinati all'accesso all'impiego presso Roma Capitale del personale non dirigente, in conformità al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, ed ai criteri generali stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale vigente, nell'esercizio della propria autonoma capacità organizzativa ai sensi dell'art. 117, c.6, della Costituzione.
2. Per quanto non previsto nella presente disciplina, si applicano le norme vigenti in materia ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto funzioni locali.

Articolo 2

Principi e criteri generali

1. Le modalità di accesso all'impiego disciplinate dal presente Regolamento si svolgono secondo modalità improntate alla massima partecipazione, all'efficacia nel soddisfare i fabbisogni di Roma Capitale per individuare le competenze più qualificate in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire, alla imparzialità e trasparenza, all'efficienza, alla economicità, alla celerità e semplificazione amministrativa, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di soggetti esterni e di sistemi automatizzati diretti a realizzare anche forme di preselezione. Nella formulazione ed attuazione del presente Regolamento è perseguito l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra generi diversi.
2. I concorsi pubblici sono indetti sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sezione Organizzazione e Capitale Umano nel rispetto delle condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa.
3. I bandi dei concorsi pubblici possono destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti nei limiti stabiliti dalla legge.
4. L'Amministrazione, nel caso di contemporanea indizione di concorsi relativi ad una pluralità di profili professionali afferenti la stessa Area di classificazione del personale di cui alla

Contrattazione Nazionale vigente (Area degli Operatori Esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione), ha facoltà di procedere all'indizione di un bando unico per Area, diversificando all'interno del bando, in relazione ai diversi profili professionali contemplati dalla selezione, i requisiti generali e speciali di accesso, le materie oggetto delle prove di esame ed ogni altra eventuale condizione necessaria.

Articolo 3

Tipologie di selezione

1. Roma Capitale adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
 - a) per soli esami: vi rientrano le selezioni che prevedono almeno una prova scritta e/o pratico-attitudinale ed una prova orale;
 - b) per titoli ed esami. Tale tipologia di selezione in aggiunta alle prove di cui alla lett. a) può prevedere:
 - una fase di valutazione dei titoli richiesti ai fini dell'ammissione alla successiva fase di concorso. In questo caso deve trattarsi di titoli legalmente riconosciuti;
 - una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale. In questo caso possono essere valutati, oltre ai titoli legalmente riconosciuti, anche l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio;
 - c) corso-concorso. Per tale tipologia sono richiesti i requisiti di partecipazione e sono osservate le medesime regole stabilite per altre procedure selettive, ivi comprese quelle in materia di riserva di posti al personale interno. Il bando nella procedura di corso-concorso può:
 - prevedere una o più prove selettive dirette ad individuare le candidate e i candidati da ammettere al corso ed una o più prove finali;
 - stabilire lo svolgimento durante il corso di prove di idoneità intermedie o di altri momenti di verifica ritenuti idonei, anche affidandone la responsabilità alle/ai docenti dei singoli moduli formativi.
2. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, Roma Capitale procede mediante avviamento a selezione delle/degli iscritte/i negli elenchi

tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

3. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica delle/degli iscritte/i nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Articolo 4

Preselezione

1. Per assicurare alla selezione celerità di espletamento Roma Capitale può ricorrere - ove necessario, compreso il caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore ad un numero definito di volta in volta nel bando - all'ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare forme di preselezione eventuale e a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. In tal caso Roma Capitale può servirsi del supporto di aziende specializzate od esperti in selezione del personale. Quando l'Amministrazione procede all'indizione di bandi unici di cui all'art. 2 comma 4, la prova preselettiva può essere unica per tutti i profili professionali della medesima Area.
2. La prova preselettiva può consistere nella risoluzione di quesiti a risposta multipla entro un tempo prefissato, estratti da apposita banca dati elaborata dalla Commissione o fornita dall'Amministrazione Capitolina per il tramite di azienda specializzata. Il contenuto della preselezione può avere carattere psicoattitudinale, al fine di accertare una generica capacità di ragionamento delle candidate e dei candidati, utile in qualsiasi campo lavorativo, di tipo verbale, spaziale, numerico ed astratto, e/o concernere le materie specifiche della selezione e/o conoscenze di cultura generale. La banca dati può essere pubblicata preventivamente rispetto alla data della prova.
3. La correzione della prova può avvenire a mezzo di strumenti informatici.
4. La preselezione è superata dalle candidate e dai candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio entro il numero massimo di unità stabilite dal bando, nonché i pari merito dell'ultima posizione utile, oppure da coloro che hanno ottenuto un punteggio superiore ad una soglia predeterminata dal bando.
5. Il punteggio totalizzato nella prova preselettiva non influisce in alcun modo sulla graduatoria di merito finale della selezione.

6. Nel caso in cui alla prova preselettiva intervenga un numero di partecipanti inferiore o pari a quello eventualmente stabilito nel bando per il successivo accesso alle prove concorsuali, la preselezione non avrà luogo e saranno ammessi a dette prove soltanto le candidate e i candidati presenti all'identificazione.
7. In relazione all'effettuazione delle prove preselettive possono essere nominate una o più sottocommissioni, in considerazione del numero delle/dei partecipanti e/o delle sedi in cui viene svolta la preselezione. Le sottocommissioni, composte da tre membri, di cui una/un presidente, sono nominate con atto della/del Dirigente apicale della Struttura organizzativa competente in materia di Risorse Umane.

Articolo 5

Requisiti generali per l'accesso

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Roma Capitale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 - b) maggiore età. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età se non quelli previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. Per le candidate e i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiata/o o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza.
 - d) possesso del titolo di studio e/o abilitazione professionale previsti dalla normativa o richieste dall'Amministrazione e dei titoli esperienziali o degli specifici requisiti richiesti in relazione al profilo professionale. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la candidata/il candidato dovrà avviare l'*iter* di riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, così come previsto dall'art. 38 comma 3 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..
 - e) non essere state/i escluse/i dall'elettorato politico attivo;
 - f) non essere state/i destituite/i, dispensate/i o licenziate/i dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

- g) non essere state/i dichiarate/i decadute/i dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, hanno l'obbligo di darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - i) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione.
2. Nei bandi delle procedure selettive sono prescritti gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai singoli profili professionali tenuto conto delle specifiche professionalità dei posti messi a concorso.
 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione sia al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
 4. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato sia nel corso della selezione che successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato.

Articolo 6

Accesso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

1. Oltre ai requisiti generali per l'accesso agli impieghi presso l'Amministrazione comunale definiti dall'articolo precedente, sono richiesti per l'accesso a qualsiasi posto d'organico del Corpo di Polizia Locale, i seguenti requisiti particolari:
 - a) idoneità psico-fisica, accertata anche nel corso delle visite preassuntive;
 - b) possesso della patente di guida di categoria B o altra categoria indicata nel bando di selezione;
 - c) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n.65;

- d) dichiarazione di disponibilità al porto e all'eventuale uso dell'arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
2. L'accesso al profilo professionale di Istruttore Polizia Locale di Roma Capitale (Area degli istruttori) richiede il superamento di una prova di efficienza fisica prevista dal bando di concorso, secondo le modalità e i programmi nello stesso indicati rispettivamente per gli uomini e le donne. Roma Capitale può richiedere per l'espletamento della suddetta prova il possesso della certificazione medica in corso di validità attestante l'idoneità allo svolgimento della stessa in conformità alle prescrizioni contenute nel bando di concorso.
 3. Il mancato superamento delle prove di efficienza fisica previste dal bando comporta la non ammissione della/del candidata/o alle prove successive della procedura selettiva.

Articolo 7

Procedure selettive pubbliche per assunzioni a tempo determinato

1. Per le assunzioni a tempo determinato, nell'ambito di categorie o profili professionali per i quali non si ricorre alle liste di collocamento, ed in assenza di graduatorie in grado di soddisfare le esigenze di reperimento, l'Amministrazione procede alla formazione di apposite graduatorie attraverso pubbliche selezioni nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento previsti dalle norme.
2. L'avviso di selezione viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale, nonché attraverso altre forme di diffusione che l'Amministrazione ritenga di volta in volta opportune, in relazione ai profili professionali interessati e all'urgenza di reperimento del personale. Il termine minimo di pubblicazione è di 10 giorni.
3. La prova selettiva è effettuata a cura di una Commissione, che opera nella composizione prevista dall'art.11 del presente Regolamento.
4. Al termine della procedura selettiva viene formata una graduatoria la cui validità è determinata dalla Legge.

Capo II

La fase di accesso alla selezione

Articolo 8

Bando di concorso

1. Il bando di concorso costituisce la regolamentazione speciale di ogni singola selezione e ne contiene la disciplina particolare.
2. Il bando dei concorsi pubblici è pubblicato nel Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oltre che all'Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale di Roma Capitale fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. La pubblicazione delle procedure di reclutamento sul sito istituzionale dell'Amministrazione Capitolina e sul Portale unico del reclutamento esonera dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il bando di concorso indica la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui al precedente articolo 3, e contiene i seguenti elementi:
 - a) il termine di presentazione della domanda (che non può essere inferiore a 10 e superiore a 30 giorni) dalla pubblicazione del bando sul Portale www.inpa.gov.it di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le modalità di presentazione della stessa mediante la compilazione del format di candidatura attraverso il medesimo Portale, seguendo le modalità dallo stesso indicate;
 - b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione ed i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più diffuse, nonché la struttura delle prove stesse, le materie e competenze oggetto di verifica - ivi incluse le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile), le modalità per la loro definizione ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a

eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso (art. 35-*quater*, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001);

- b) l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali;
- c) il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione alle candidate e ai candidati tramite il Portale www.inpa.gov.it ed in apposita sezione del sito web di Roma Capitale;
- d) i titoli valutabili ed il punteggio massimo da attribuire agli stessi singolarmente e per categorie di titoli, qualora la selezione sia per titoli ed esami;
- e) i titoli che danno luogo alla riserva e/o alla preferenza a parità di punteggio, nonché il termine e le modalità della loro presentazione;
- f) il numero e le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
- g) il numero e le percentuali dei posti riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva qualora la stessa risulti già osservata da Roma Capitale;
- h) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
- i) le modalità attraverso le quali le persone con disabilità possono comunicare a Roma Capitale l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (cfr. art. 16, legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (cfr. art. 20, legge n. 104/1992);
- j) il numero dei posti messi a concorso, l'area ed il profilo professionale;

- k) le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche Roma Capitale può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento;
- l) la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
- m) le percentuali di personale in servizio presso Roma Capitale appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- n) l'importo e le modalità di versamento del contributo di partecipazione, ove previsto;
- o) l'informativa sul trattamento dei dati personali delle/dei candidate/i ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- p) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.
4. Salva diversa disposizione del bando, i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
5. Per ragioni di opportunità o sopravvenute esigenze tecniche, organizzative e/o finanziarie l'Amministrazione Capitolina può procedere con motivato provvedimento amministrativo:
- alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per le/i candidate/i di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
 - alla rettifica o all'integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;

- alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva.
6. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da Roma Capitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda come previsto dal successivo art. 9.
 7. Il bando prevede la possibilità, per le/i partecipanti, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando anche se già precedentemente inviata; in tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Articolo 9

Domanda di partecipazione

1. Le/gli interessate/i possono partecipare alle procedure di concorso esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 35-ter, D. Lgs. n. 165/2001, dall'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 e dalle procedure di accesso al portale www.inpa.gov.it.
In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale inPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dall'Amministrazione capitolina, tale da impedire alle candidate e ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
2. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale inPA e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
3. Nel modulo di presentazione della domanda la/il candidata/o deve dichiarare, a pena di esclusione, negli appositi spazi, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura.

Articolo 10

Comunicazioni alle candidate e ai candidati

1. Ogni comunicazione alle candidate e ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale inPA, oltre che sul sito istituzionale di Roma Capitale, in apposita sezione indicata nel bando.
Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale oltre che sul sito istituzionale di Roma Capitale, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove così come già indicate nel bando sono comunicate sul Portale inPA e sul sito istituzionale dell'Amministrazione entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse. La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura delle/dei candidate/i prenderne visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.
2. Sul Portale e sul proprio sito istituzionale Roma Capitale pubblica uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale le/i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire allo stesso Ente la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda, se non ne è già stata richiesta l'allegazione alla medesima domanda in termini perentori. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
3. Le candidate e i candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Capo III La Commissione Esaminatrice

Articolo 11 Composizione

1. La Commissione Esaminatrice è composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra i dipendenti di Roma Capitale inquadrati in aree o qualifiche almeno pari a quella messa a selezione e fra docenti e soggetti non legati da rapporto d'impiego con l'Ente, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; a tal fine nella seduta di insediamento è resa dai nominati specifica dichiarazione scritta.

In relazione alla tipologia di figura professionale oggetto della selezione, i membri esterni a Roma Capitale sono scelti fra:

- docenti ed esperte/i nelle materie oggetto della selezione;
- esperte/i nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale;
- esperte/i in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

2. La Commissione è nominata dalla/dal Dirigente apicale della Struttura organizzativa competente in materia di Risorse Umane. E' composta da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti. Possono essere nominati componenti supplenti che intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

In ogni caso nella composizione delle Commissioni Esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001.

La/il presidente è scelto fra il personale dirigenziale o equivalente appartenente a Roma Capitale o ad altra amministrazione pubblica.

Per la raccolta di candidature a componente esterno di Commissione, Roma Capitale può pubblicare specifici avvisi sul Portale inPA e/o sul proprio sito istituzionale.

3. In relazione al profilo professionale ricercato, delle Commissioni Esaminatrici possono far parte come componenti aggiunti/effettivi anche specialiste/i in psicologia e risorse umane e/o esperte/i in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale e/o esperte/i specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale e/o esperte/i per esami di lingua straniera e/o esperte/i in materie relative a specializzazioni non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione.
4. Le/i componenti della Commissione possono essere scelte/i anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Ai lavori della Commissione partecipa una/un segretaria/o verbalizzante, individuata/o fra le/i dipendenti dell'Ente con il medesimo provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice. In assenza della/del segretaria/o i relativi compiti sono svolti da una/uno dei componenti della Commissione scelto dal presidente.
6. Le/i dipendenti di Roma Capitale, nominate/i componenti della Commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
7. Le/i componenti della Commissione Esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti delle candidate e dei candidati. Possono, tuttavia, essere appositamente incaricate/i da Roma Capitale di tenere lezioni sulle materie previste dal bando di concorso nell'ambito della procedura di corso-concorso.
8. Le/i componenti della Commissione Esaminatrice, la/il segretaria/o e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte.
9. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza della/del componente dalla funzione. La/il presidente della Commissione segnala tempestivamente la circostanza alla/al Dirigente apicale della Struttura organizzativa competente in materia di Risorse Umane che provvede quanto prima alla sostituzione della/del componente informandone gli altri membri, facendo ricorso, ove già nominati, alle/ai componenti supplenti. Nello stesso modo si provvede nel caso di

sopraggiunta incompatibilità o di cessazione dall'incarico di commissario per qualsiasi ragione.

10. I criteri indicati nei precedenti commi si applicano anche per la nomina e composizione di eventuali sottocommissioni. Per specifiche esigenze organizzative possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza ai quali si applica l'art. 9, c. 5, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i..

Articolo 12

I lavori

1. La Commissione Esaminatrice e le sottocommissioni svolgono i propri lavori in presenza; la Commissione può deliberare di svolgere i lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell'intera procedura.
2. Prima dell'inizio delle prove selettive la Commissione, considerato il numero delle/dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento selettivo e lo rende pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale. Le procedure selettive devono di regola concludersi entro 180 giorni dalla conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Responsabile del procedimento e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Le/i componenti della Commissione, nella seduta di insediamento, presa visione dell'elenco delle/dei partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione circa la insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e le/i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 c.p.c..
4. La Commissione stabilisce, prima dell'inizio di ciascuna prova, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nelle selezioni per titoli ed esami la Commissione, in conformità a quanto indicato dal bando di concorso, stabilisce, altresì, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli prima dell'inizio della fase di valutazione.
5. Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione può essere integrata con membri aggiunti esperti in dette materie. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione di dette materie si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità della/del candidata/o, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono

la valutazione della/del candidata/o alla Commissione Esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.

6. Per le attività valutative e decisorie la Commissione Esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti anche per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame.
7. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione Esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dalla/dal segretaria/o, nonché siglato, in ogni sua facciata, dai medesimi componenti.
8. La/il segretaria/o della Commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la propria responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna decisione della Commissione. Custodisce gli atti del concorso ed esegue le disposizioni impartite dalla Commissione.
9. La Commissione Esaminatrice trasmette alla/al Dirigente della Direzione preposta al reperimento delle Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane gli atti da approvare.

Articolo 13

Compensi

1. I compensi per le/i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi, sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 3, c. 13, della legge 19 giugno 2019 n. 56 (D.P.C.M. 24 aprile 2020, in G.U. 10 settembre 2020 n.225).

Capo IV

Lo svolgimento della selezione

Articolo 14

Criteri generali

1. Le prove d'esame si distinguono in:

- a) prova scritta;
- b) prova pratica e/o attitudinale;
- c) prova orale.

La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento sono indicate dal bando di concorso, come previsto dal precedente art. 8.

2. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale prevedono:

- a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, di eventuale prova pratica e/o attitudinale.

Ai sensi dell'art. 35-quater, c.3-bis, D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dall'art. 1-bis del D.L. n. 44/2023, conv. in legge n.74/2023, fino al 31 dicembre 2026 – in deroga alla previsione della riportata lett. a), il bando di concorso per i profili non apicali può prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, c. 1, legge n. 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti.

Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi;

- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione delle/dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.
3. L'identità di ogni candidata/o è accertata preliminarmente all'inizio di ciascuna prova dalla Commissione. A tal fine le/i candidate/i sono tenuti a presentarsi con idoneo documento di identità in corso di validità.
 4. Per le/i candidate/i con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, Roma Capitale prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla Commissione Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4-bis, D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dall'interessata/o e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
 5. Roma Capitale assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche Roma Capitale può richiedere la produzione di certificazione sanitaria che attesti l'idoneità al loro svolgimento.
 6. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati alle/ai candidate/i con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 487/1994 e cioè tramite pubblicazione sul Portale inPA e sul sito istituzionale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi noti almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

7. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, c. 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

Articolo 15

Prove scritte

1. La prova scritta può consistere in quesiti a risposta multipla, estratti da apposita banca dati elaborata dalla Commissione o fornita dall'Amministrazione Capitolina per il tramite di azienda specializzata.
2. La Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitali e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio ovvero con modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento.
3. Nell'orario prestabilito per ciascuna prova la/il presidente della Commissione Esaminatrice fa collocare le/i partecipanti in modo che non possano comunicare fra loro.
4. Salvo diverse indicazioni previste dal bando, la/il candidata/o redige gli elaborati in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dall'Amministrazione per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad una/uno o più candidate/i, la Commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La Commissione assicura che il documento salvato dalla/dal candidata/o non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
5. Durante le prove scritte non è permesso alle/ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con coloro che svolgono il servizio di vigilanza o con i membri della Commissione Esaminatrice.
6. Le/i candidate/i non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono eventualmente consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Non è ammesso l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili od altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini.

7. La/il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è esclusa/o dal concorso. La Commissione Esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari; a tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. Nel caso in cui risulti che una/uno o più candidate/i abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutte/i le/i candidate/i coinvolte/i. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime qualora emerga che vi sia stata violazione delle predette disposizioni.
8. Roma Capitale prestabilisce adeguate misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità ed al contempo riservatezza, fino alla attribuzione dei punteggi, degli elaborati di ogni candidata/o. Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere comunque effettuato alla presenza dell'intera Commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati delle/dei concorrenti.

Articolo 16

Prove pratiche e/o attitudinali

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità, delle abilità e/o delle attitudini possedute dalle/dai candidate/i con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai profili interessati dalla selezione.
2. Le prove possono consistere:
 - a) in attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici;
 - b) nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di apparecchiature tecnologiche e materiali inerenti alle mansioni proprie del profilo interessato;
 - c) nella realizzazione, integrazione o modifica di opere e/o manufatti;
 - d) nella simulazione di situazioni tipiche nell'ambito delle mansioni proprie del profilo interessato, nelle quali la/il candidata/o è chiamata/o a svolgere interventi operativi nonché in esercizi di natura fisica quando richiesto dalla particolare tipologia di profilo professionale;

- e) nell'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell'impiego per il ruolo richiesto, intese come competenze trasversali.

Le prove di cui alle lett. d) ed e), in alternativa, possono essere richieste nella prova orale, integrandone il contenuto.

3. La Commissione Esaminatrice predispone le prove a cui sottoporre ogni candidata/o della giornata, prima dell'inizio delle stesse, stabilendo, altresì, i criteri e le modalità di valutazione.
4. La Commissione procede alla consegna a ciascuna/o delle/dei candidate/i presenti nei locali destinati allo svolgimento della prova d'esame del materiale occorrente per lo svolgimento della medesima prova.
5. Sono garantite pari condizioni a tutte/i le/i candidate/i per lo svolgimento della prova pratica, con riferimento ai materiali, macchinari e strumenti da utilizzare, ai tempi ed alle altre condizioni nelle quali viene svolta la medesima prova.
6. Nel caso in cui non sia possibile inserire gli elaborati della prova pratica in un contenitore sigillato, la Commissione procede alla loro valutazione al termine di ogni singola prova.

Articolo 17

Prove orali

1. Prima di procedere all'espletamento delle prove orali, la Commissione Esaminatrice definisce i criteri di valutazione e le modalità di effettuazione delle stesse.
2. Le prove orali si svolgono, secondo il calendario comunicato alle/ai candidate/i, in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione delle/dei partecipanti, la regolarità e l'integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
3. La Commissione prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre alle/ai singole/i candidate/i per ciascuna delle materie di esame assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento. Tali quesiti sono proposti, previa estrazione a sorte, a ciascun candidato/a.

4. Le/i candidate/i sono ammesse/i alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla Commissione Esaminatrice che, di norma, è stabilito mediante sorteggio ovvero in modo casuale durante la prima prova d'esame.
5. La Commissione Esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato/a al suo termine, in riunione riservata non aperta al pubblico. È facoltà della Commissione Esaminatrice aggiungere un giudizio al voto.
6. Al fine di garantire la massima partecipazione l'Amministrazione può disporre, indicandolo nel bando di concorso, che la prova orale possa svolgersi in videoconferenza, anche su motivata richiesta della/del candidata/o, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciascun componente della Commissione deve dare atto dell'accertata corrispondenza dell'identità tra la/il concorrente ed il soggetto presente in videoconferenza, con dichiarazione riportata in verbale. In caso di difficoltà di riconoscimento la Commissione invita la/il concorrente ad un'ulteriore verifica e, in caso di impossibilità ad effettuare l'identificazione, procede all'esclusione della/del medesima/o concorrente.
7. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Nelle selezioni per titoli ed esami, successivamente all'espletamento delle prove orali la Commissione effettua la valutazione dei titoli, che, di norma, deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

Articolo 18

Valutazione dei titoli

1. Nei concorsi per titoli ed esami:
 - a) il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Il bando specifica quali titoli sono richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione e quali concorrono alla formazione della graduatoria finale;
 - b) i titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere;

- c) la scelta dei titoli non deve risultare né sproporzionata rispetto ai requisiti richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire né discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio ed altri titoli. Il bando può prevedere un limite al numero massimo dei titoli di servizio.
2. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per la determinazione del punteggio finale, la loro valutazione in termini di punteggio, è effettuata dalla Commissione al superamento della prova orale come previsto dal precedente art. 17 comma 7 a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 12 comma 4.
 3. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
 4. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene sommato al punteggio ottenuto nelle prove d'esame.

Capo V

La conclusione della selezione

Articolo 19

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria finale di merito delle/dei candidate/i è formata dalla Commissione Esaminatrice in ordine di punteggio decrescente, relativamente alle/ai candidate/i che abbiano superato tutte le prove d'esame. Il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle diverse fasi valutative. Nel caso in cui la procedura concorsuale preveda lo svolgimento di più prove scritte, il punteggio finale è dato dalla somma della media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte con il punteggio conseguito nelle altre prove e, se previsto, con il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.
2. Le/i candidate/i che hanno superato tutte le prove sono invitate/i a presentare, in un congruo termine, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva o preferenza indicati nella domanda di partecipazione. Nel caso di parità di punteggio si tiene conto, per determinare la posizione in graduatoria della/del candidata/o, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i..

3. Ricevuti gli atti dalla Commissione Esaminatrice, la/il Responsabile del procedimento, dopo averne verificata la regolarità, approva le operazioni concorsuali, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.
4. La/il medesima/o Responsabile del procedimento, ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla Commissione Esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati.
5. La graduatoria viene approvata con apposita determinazione della/del Direttrice/Direttore della struttura organizzativa competente in materia di Risorse Umane ed è pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul sito istituzionale di Roma Capitale nonché sul Portale inPA nella pagina della selezione. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.
6. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per il termine stabilito dalla legge, decorrente dalla data di approvazione.

Articolo 20

Assunzione in servizio

1. Le/i candidate/i utilmente collocati in graduatoria, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione di autorizzazione all'assunzione, vengono invitate/i per la stipula del contratto individuale di lavoro ad assumere servizio. Detto termine, su istanza della/del candidata/o, può essere prorogato, per provate ragioni, dall'Amministrazione per un massimo di 30 giorni e per eccezionali e giustificati motivi per un massimo di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data prevista per la stipula del contratto.
2. La/il candidata/o che non ottemperi all'invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria.
3. La/il candidata/o in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e dal relativo bando della procedura, nonché la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. L'Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dalle/dai candidate/i.

4. La/il candidata/o che non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal bando della procedura selettiva verrà dichiarato decaduta/o dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria.
5. Non si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che, al momento dell'assunzione, abbiano superato il limite di età ordinamentale previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Le eventuali condanne penali riportate dalla/dal candidata/o e/o i procedimenti penali ascritti a carico della/del candidata/o stessa/o saranno valutati dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Trasparenza e protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale: i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale; i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice; le tracce delle prove; le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento delle/degli idonee/i non vincitori.
2. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, non possono essere diffusi o pubblicati *on line* dati personali relativi alle candidate e ai candidati se la loro pubblicazione non è resa obbligatoria da disposizioni di legge.
3. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura.

Articolo 22

Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce tutte le previgenti disposizioni regolamentari dell'Amministrazione di Roma Capitale in materia di accesso agli impieghi per il personale non dirigente, le cui previsioni restano in vigore solo se compatibili e non diversamente regolate dalla presente disciplina.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme nazionali in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e quelle previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine, la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
S. Scozzese

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 3 maggio 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 maggio 2025.

Lì, 2 maggio 2025

p. LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F.to Gianluca Viggiano